



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Torino: 26.11.2002

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ¹⁴⁻⁸⁴³⁴ in data 30/12/2002

OGGETTO: Comune di **NEIVE**
Variante al P.R.G.I
L. R. 56/77 e s. m. i.

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

Azzonamento

Tav.P.2 (scala 1:5.000) e Tav.P.3.1 (scala 1:2.000)
Le aree Rn2-17, Vr3 e Sp3-21 devono intendersi stralciate

Norme di Attuazione

Art.16 - Disposizioni connesse alle definizioni delle destinazioni d'uso

Al termine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: "in particolare per le aree agricole valgono i disposti dell'art.25, nelle zone residenziali e ed in quelle produttive, per le destinazioni 'proprie' non residenziali, valgono le prescrizioni di cui al comma 8 dell'art.40 ed al comma 8 dell'art.42".

Art.20 - Computo dei volumi edificabili

Alla fine del 6° comma dopo le parole "...ed alle altezze" è aggiunta la seguente frase: ", del numero di piani e della superficie coperta di zona".

Art.29 - Aree urbane

Il comma 5 deve intendersi integrato con l'aggiunta, al terzo capoverso, dopo le parole: "...all'art.6 della L.R. 18/1996.", della seguente frase: "contestualmente ad una variante strutturale al PRGC ai sensi dell'art.17, 4° comma, della L.R. 56/77."

Art.38 – Aree di tipo “VR” aree da destinare a verde privato con valenze paesistiche

Al termine del 5° comma è aggiunta la seguente prescrizione: “nel rispetto dei parametri edilizi (H. massime e n. piani) ed urbanistici (S.C.) di zona delle aree di concentrazione edificatoria”.

Art.40 - Aree di tipo Pa/Pi - produttive consolidate artigianali ovvero industriali

Dopo le parole: “...destinati alle attività produttive”, è inserita la seguente prescrizione: “nella misura di una abitazione, per il proprietario o per il custode, per ogni azienda”.

Art.44 - Spazi e aree di tipo s per servizi pubblici

Il periodo da: “che potrà ospitare...” a “..delle emissioni nocive.” deve intendersi stralciato.

Art.46 - Zone di rispetto dei cimiteri, degli impianti di depurazione,...ecc.

comma 5) - Alla seconda alinea, il periodo da “...le corrispondenti” a “...privata.” deve intendersi stralciato e sostituito con la seguente frase: “e per i restanti corsi d’acqua soggetti alla disciplina del comma 1) dell’art.29 della L.R.59/77, non compresi nel precedente elenco, vigono i limiti stabiliti ai punti b) e c) del comma 1) della suddetta legge. Eventuali riduzioni dell’estensione delle fasce potranno essere attuate in coerenza con il comma 2) del sopraccitato articolo.”.

comma 6) - Dopo le parole: “...Rio Roveja” viene inserita la seguente precisazione: “Ai sensi del Regio Decreto 523/04, art.96-lett.f, si impone una fascia di inedificabilità assoluta per tutti i corsi d’acqua e canali ricompresi nell’elenco delle acque pubbliche e quelli a sedime demaniale per una estensione di 10 metri in tutto il territorio comunale”.

Inoltre quale nuovo comma 6bis) viene aggiunta la seguente prescrizione: “Per quanto riguarda i piccoli rii collinari, stagionali o perenni (anche qualora non individuati cartograficamente) non appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 5), - comprendenti: zone di testata, linee principali di drenaggio, compluvi ecc.- vige una fascia di rispetto inedificabile pari ad almeno m.5 (ampiezza totale m.10) dall’asse dell’alveo attuale, siano essi di proprietà pubblica o privata.”.

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE



Il Referente d’Area
della Direzione Regionale
arch. Bernardo SARA’

